

Att.



# COMUNE DI MASSA LUBRENSE

Città Metropolitana di Napoli

Prot. n 32463

Ordinanza n. 181

## IL SINDACO

### CONSIDERATO CHE:

- in vista della fine dell'anno si ripeterà la consuetudine diffusa di festeggiare attraverso l'accensione e lo sparo di petardi e botti di vario genere e che gli stessi, anche se ammessi alla libera vendita al pubblico, possono provocare lesioni e danni fisici considerevoli, in alcuni casi anche di rilevante entità, sia a chi li maneggia sia a chi ne venga fortuitamente colpito, oltre ad ingenerare spavento a causa del rumore a carico di persone ed animali;

- l'accensione di petardi e botti può provocare, inoltre, ingenti danni economici a carico del patrimonio pubblico e privato in conseguenza del potenziale rischio di incendio;

**CONDIVISA** l'esigenza, tutelata dalle norme vigenti, di garantire la sicurezza di ciascuno e di migliorare le condizioni di vivibilità del centro urbano, salvaguardando la convivenza civile e la coesione sociale;

**PRESO ATTO** che nel territorio Comunale si riscontrano talvolta comportamenti scorretti nell'utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici in genere;

**RITENUTO** necessario limitare, il più possibile, l'uso incontrollato degli stessi;

**VISTI** gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATA** la Legge 689/81;

## ORDINA

A decorrere dalla data odierna e fino al 6 gennaio 2022 compreso il divieto di esplodere botti e petardi di qualsiasi tipo in luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, nonché all'interno di scuole, condomini, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali, in tutte le vie, piazze e aree pubbliche, dove transitano o siano presenti persone, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, specificando che i cosiddetti botti "declassificati" di libero commercio possono essere esplosi in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultano affollate, per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi.

E' vietato raccogliere eventuali artifici inesplosi ed affidare ai bambini prodotti che, anche se di libera vendita, richiedano una certa perizia nel loro impiego e comportino comunque potenziali situazioni di pericolo, in caso di uso maldestro.

La violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, di importo compreso tra Euro 25,00 e Euro 500,00 fatte salve tutte le altre eventuali sanzioni amministrative e penali previste da norme specifiche in materia.

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale del comune e inviata al Sig. Prefetto di Napoli, al Commissariato P.S. di Sorrento, alla Stazione Carabinieri di Massa Lubrense, al locale Comando di Polizia Municipale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo di Stato entro 120 giorni, decorrenti dal termine di pubblicazione all'albo pretorio.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.

Massa Lubrense , 30/12/2022

IL SINDACO



Geom. LORENZO BALDUCCELLI